

ALLEGATO A)

CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SOGGIORNO MARINO A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GIOVANILE TRENTINA PER L'ANNO 2015.

Articolo 1

Premessa

La legge provinciale 28 maggio 2009 n. 6 e s.m. prevede che la Provincia sostenga le attività realizzate nell'ambito dei soggiorni socio-educativi, quale strumento per promuovere la formazione dei giovani e per accrescere il benessere e lo sviluppo della persona. A tal fine la Provincia può concedere contributi, ad enti, associazioni o altri soggetti senza scopo di lucro, per l'attuazione di soggiorni socio-educativi realizzati a favore della popolazione giovanile, residente in provincia di Trento.

Articolo 2

Soggiorni finanziabili

1. Sono finanziabili i soggiorni marini, intesi quali attività residenziali destinate alla generalità dei giovani residenti in provincia di Trento, attivati presso la struttura di Cesenatico di proprietà della Provincia di Trento, gestita dalla Società Cooperativa A.E.R.A.T. di Trento.

2. I soggiorni marini devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere svolti in quattro turni, ciascuno della durata minima di 14 giorni;
- b) i turni devono essere organizzati nel periodo compreso tra il 10 giugno 2015 ed il 9 settembre 2015;
- c) ad ogni turno devono essere iscritti un numero minimo di 120 utenti.

Articolo 3

Soggetto beneficiario

Il beneficiario del contributo è la società cooperativa A.E.R.A.T. di Trento, alla quale è affidato in concessione il compendio immobiliare di Cesenatico.

Articolo 4

Soggetti destinatari delle attività

Possono partecipare ai soggiorni marini i giovani residenti in provincia di Trento (di seguito denominati utenti) in età del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione che non abbiano superato il diciottesimo anno di età.

Articolo 5

Termini e modalità di presentazione della domanda e relativa documentazione

1. La domanda di contributo, in regola con l'imposta di bollo, se dovuta, e redatta avvalendosi del modulo appositamente approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale, è presentata dalla società A.E.R.A.T. alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari dal giorno successivo alla data di adozione del presente provvedimento e fino al 29 maggio 2015. La domanda presentata

oltre il predetto termine è irricevibile.

2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

- a) spedita a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ed inviata allo Sportello Famiglia - Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, Piazza Venezia, 41 – 38122 Trento. In questo caso, ai fini dell'ammissione, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante o, se corriere, il timbro apposto dal vettore;
- b) trasmessa a mezzo fax (0461/494111) o mediante strumenti telematici (posta elettronica all'indirizzo agenziafamiglia@pec.provincia.tn.it) nel rispetto delle regole tecniche contenute nel codice dell'amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo;
- c) consegnata a mano presso lo Sportello Famiglia - Agenzia per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili, Piazza Venezia, 41 – 38122 Trento. La domanda presentata a mano deve essere consegnata entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno disponibile.
- d) Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) il preventivo di spesa;
 - b) la relazione sull'attività da svolgere e gli obiettivi che si intendono perseguire nel periodo di riferimento.

Articolo 6

Quantificazione e concessione del contributo

1. Il contributo complessivo è determinato moltiplicando il numero degli utenti iscritti per il contributo ordinario per utente. E' riconosciuta una integrazione al contributo ordinario per gli utenti in situazione di disabilità certificata, per gli utenti diabetici e per gli utenti in situazione di disagio. In ogni caso il contributo complessivo assegnato alla cooperativa A.E.R.A.T. non può essere superiore ad euro **350.000,00**.

2. La misura del contributo, differenziata per tipologia di utente, è stabilita nel modo seguente:

- a) contributo ordinario per utente: euro 280,98;
- b) integrazione al contributo ordinario per ogni utente in situazione di disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992: euro 890,55;
- c) integrazione al contributo ordinario per ogni utente "diabetico": euro 337,14;
- d) integrazione al contributo ordinario, nell'ammontare massimo della quota a carico della famiglia, nei casi segnalati dai servizi sociali: limite massimo di euro 251,10.

La documentazione che attesta le situazioni di cui ai punti b), c) e d) rimane agli atti della società cooperativa A.E.R.A.T.

3. Il contributo ad A.E.R.A.T. è riconosciuto anche per gli utenti beneficiari di buoni di servizio erogati dalla Provincia Autonoma di Trento ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 578 di data 13 aprile 2015.

4. Entro il 1 ottobre 2015 la società cooperativa A.E.R.A.T. deve presentare alla struttura provinciale competente in materia di politiche familiari una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e redatta avvalendosi del modulo appositamente approvato e pubblicato sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, con la quale dichiara:

- a) di aver svolto attività di soggiorno marino in forma residenziale rivolta a favore dei residenti in provincia di Trento in età del primo e secondo ciclo di istruzione e formazione che non abbiano superato il diciottesimo anno di età attivati presso la struttura di Cesenatico;
- b) che per l'attività in oggetto non hanno richiesto od ottenuto altre agevolazioni a valere su altre leggi provinciali;
- c) l'eventuale applicazione della ritenuta d'acconto del 4 % sui contributi corrisposti alle imprese ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973.

5. Alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui sopra, la società cooperativa A.E.R.A.T. deve inoltre allegare la seguente documentazione:

- a) il rendiconto delle spese sostenute e delle entrate conseguite relativamente all'attività oggetto di agevolazione;
- b) la relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante contenente:
 - la descrizione dell'attività svolta con indicazione della data di conclusione della medesima;
 - l'imputabilità delle entrate conseguite e delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio finanziario nel corso del quale è concessa l'agevolazione ovvero in relazione all'attività oggetto di agevolazione;
 - la coerenza delle spese sostenute con i criteri di ammissibilità dell'agevolazione;
 - i criteri adottati per la ripartizione e per l'imputazione delle entrate e delle spese generali all'attività agevolata;
- c) la relazione dell'organo di controllo interno, nel quale almeno il Presidente sia iscritto al registro dei revisori contabili o all'Albo dei dottori o ragionieri commercialisti oppure una perizia asseverata di un soggetto iscritto al Registro dei revisori contabili o all'Albo dei dottori o ragionieri commercialisti oppure una relazione rilasciata da una società di revisione contabile di cui alla Legge 23 novembre 1939, n. 1966, che confermi quanto indicato nella relazione illustrativa del legale rappresentante della società ed attesti l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le entrate e le spese indicate nel rendiconto dell'attività agevolata. La società cooperativa può, in alternativa, produrre la relazione di revisione rilasciata dalla Federazione Trentina delle Cooperative o dalla Lega delle Cooperative;
- d) il numero degli utenti, il numero degli utenti in situazione di disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992, il numero degli utenti diabetici ed il numero degli utenti che hanno partecipato al soggiorno marino con accesso gratuito od agevolato.

6. Entro ottanta giorni dal termine ultimo per la rendicontazione delle attività, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche familiari determina, con proprio provvedimento, l'ammontare del contributo da assegnare alla società cooperativa A.E.R.A.T.. Il contributo provinciale non può, in ogni caso, essere superiore al disavanzo rendicontato dal soggetto gestore, con specifico riferimento all'attività in questione.

7. La liquidazione del contributo sarà effettuata in unica soluzione ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione del contributo tenuto conto della disponibilità di cassa della struttura competente in materia di politiche familiari e previa acquisizione delle informazioni antimafia previste dal Decreto Legislativo 6/9/2011, n. 159. In attesa di acquisire tali informazioni, il contratto può essere stipulato sotto condizione risolutiva (articolo 92 del Decreto Legislativo 6/9/2011, n. 159, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136).